



Nota informativa concernente l'articolo 21 (Dichiarazioni obbligatorie e autorizzazione per i trasferimenti di averi) dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran («ordinanza»; RS 946.231.143.6)

Il presente documento riassume gli obblighi derivanti dall'articolo 21 per i trasferimenti di averi provenienti da una persona o un'organizzazione iraniana o destinati a una persona o un'organizzazione iraniana. Questo documento serve come aiuto per l'interpretazione e non è giuridicamente vincolante. Il rispetto delle disposizioni dell'ordinanza è di esclusiva responsabilità delle persone e delle organizzazioni interessate.

Indice

1	Dichiarazione obbligatoria	2
2	Autorizzazione	2
3	Chi deve effettuare una dichiarazione o richiedere un'autorizzazione	2
4	Definizione di «persona o organizzazione iraniana»	2
5	Eccezioni	3
5.1	Prodotti alimentari, prestazioni sanitarie e attrezzature mediche nonché scopi umanitari...	3
5.2	Attività umanitarie svolte da determinate organizzazioni	3
5.3	Autorizzazione eccezionale già rilasciata	3
5.4	Clean Payments	3
6	Gestione dei trasferimenti di averi in entrata e in uscita	3
7	Trasferimenti di averi che fanno capo a un unico intermediario finanziario	4
8	Operazioni collegate ai sensi dell'articolo 21 capoverso 4	4
9	Autorità competenti e procedura	4



1 Dichiarazione obbligatoria

I trasferimenti di averi superiori a 10 000 franchi da parte o a beneficio di una persona o un'organizzazione iraniana devono essere dichiarati per iscritto alla SECO entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui sono stati effettuati o ricevuti. È considerata un trasferimento di averi qualsiasi transazione effettuata allo scopo di mettere direttamente o indirettamente gli averi a disposizione del beneficiario, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il destinatario siano la stessa persona.

2 Autorizzazione

I trasferimenti di averi superiori a 50 000 franchi da parte o a beneficio di una persona o un'organizzazione iraniana necessitano di un'autorizzazione della SECO. La SECO rilascia l'autorizzazione se il trasferimento di averi non viola l'ordinanza, la legge sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202) né la legge sul materiale bellico (RS 514.51).

3 Chi deve effettuare una dichiarazione o richiedere un'autorizzazione

Secondo l'articolo 21 capoverso 3, la dichiarazione deve essere effettuata o la domanda di autorizzazione deve essere presentata dall'intermediario finanziario dell'ordinante o del beneficiario oppure, se l'intermediario finanziario non è residente in Svizzera, dal destinatario del pagamento o dall'ordinante stesso.

In linea di principio le dichiarazioni e le domande di autorizzazione relative a trasferimenti di averi da parte o a beneficio di una persona o un'organizzazione iraniana spettano all'intermediario finanziario residente in Svizzera che effettua il trasferimento di averi.

Se il trasferimento di averi è effettuato a favore di una persona o di un'organizzazione iraniana dalla Svizzera, la domanda viene presentata dall'intermediario finanziario dell'ordinante in Svizzera.

Se il trasferimento di averi è effettuato da una persona o un'organizzazione iraniana in Svizzera, la domanda viene presentata dall'intermediario finanziario del beneficiario in Svizzera.

Se il trasferimento di averi non proviene dalla Svizzera o non è diretto in Svizzera, ma vi partecipa un intermediario finanziario svizzero, la domanda viene presentata dallo stesso intermediario finanziario.

Se l'intermediario finanziario dell'ordinante o del beneficiario non si trova in Svizzera, spetta all'ordinante o al beneficiario avente sede in Svizzera effettuare la dichiarazione alla SECO o presentare una domanda di autorizzazione a quest'ultima. L'ordinante è una persona fisica o giuridica che, in quanto titolare del conto, autorizza il trasferimento di averi da questo conto. In assenza di un conto, l'ordinante è una persona fisica o giuridica che ordina un trasferimento di averi. Per beneficiario si intende una persona fisica o giuridica che è destinataria finale degli averi trasferiti.

4 Definizione di «persona o organizzazione iraniana»

Sono considerate persone o organizzazioni iraniane:

1. lo Stato iraniano e qualsiasi ente pubblico dell'Iran,
2. qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran, tranne il personale diplomatico della Svizzera e di Stati terzi ufficialmente in funzione in Iran,
3. qualsiasi persona giuridica o organizzazione con sede in Iran,
4. qualsiasi persona giuridica o organizzazione, dentro o fuori dell'Iran, posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una o più delle persone o organizzazioni suddette.

Per quanto attiene al luogo di soggiorno o residenza di una persona fisica (dove «si trovi o risieda») occorre fare riferimento al centro dei suoi interessi vitali. Secondo la definizione, sono escluse le persone fisiche con cittadinanza iraniana che vivono fuori dall'Iran.

5 Eccezioni

5.1 Prodotti alimentari, prestazioni sanitarie e attrezzature mediche nonché scopi umanitari

I trasferimenti di averi relativi a transazioni concernenti prodotti alimentari, prestazioni sanitarie (compresa l'esportazione di prodotti farmaceutici) e attrezzature mediche, nonché a scopi umanitari, non richiedono un'autorizzazione ma devono essere dichiarati.

5.2 Attività umanitarie svolte da determinate organizzazioni

I trasferimenti di averi per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte delle organizzazioni menzionate qui di seguito non devono essere dichiarati e non richiedono un'autorizzazione:

- a. l'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b. organizzazioni internazionali;
- c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;
- f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- g. organismi pubblici o imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere tali attività.

In pratica, tutti i trasferimenti di averi da parte delle suddette organizzazioni, necessari per consentire loro di svolgere la propria missione umanitaria o di soddisfare bisogni umani fondamentali, non sono soggetti alle misure previste dall'articolo 21. Sono compresi anche i trasferimenti legati ai costi correnti indispensabili al mantenimento della presenza sul posto.

5.3 Autorizzazione eccezionale già rilasciata

Se è stata concessa un'autorizzazione eccezionale per un trasferimento di averi secondo l'art. 2 cpv. 6, l'art. 3 cpv. 1, l'art. 4 cpv. 4, l'art. 5 cpv. 8 e 9, l'art. 14 cpv. 4, l'art. 17 cpv. 1–4 e l'art. 18 cpv. 2–4, i trasferimenti di averi non devono essere dichiarati e non richiedono un'autorizzazione.

5.4 Clean Payments

I Clean Payments destinati ad alimentare conti bancari non sanzionati non necessitano di autorizzazione.

6 Gestione dei trasferimenti di averi in entrata e in uscita

I trasferimenti di averi in entrata superiori a 50 000 franchi da parte di persone e organizzazioni iraniane sono ricevuti dall'intermediario finanziario del beneficiario. Tuttavia, possono essere accreditati sul conto del beneficiario o versati solo dopo essere stati approvati dalla SECO. I trasferimenti di averi in uscita destinati a persone o organizzazioni iraniane possono essere effettuati solo in presenza di un'autorizzazione della SECO.

7 Trasferimenti di averi che fanno capo a un unico intermediario finanziario

I trasferimenti di averi da parte o a beneficio di una persona o un'organizzazione iraniana effettuati da un unico intermediario finanziario sono a loro volta soggetti all'articolo 21 dell'ordinanza, anche se il beneficiario e l'ordinante sono la stessa persona. La dichiarazione e l'autorizzazione non sono invece necessarie per i trasferimenti di averi il cui ordinante e il beneficiario sono la stessa persona o organizzazione iraniana, se questi trasferimenti fanno capo a un unico intermediario finanziario in Svizzera.

8 Operazioni collegate ai sensi dell'articolo 21 capoverso 4

I trasferimenti di averi da parte o a beneficio di un'organizzazione iraniana effettuati tramite terzi al di fuori della Svizzera sono soggetti all'obbligo di dichiarazione e autorizzazione ai sensi dell'articolo 21.

L'obbligo di dichiarazione e autorizzazione previsto dall'articolo 21 si applica anche in caso di pagamento intenzionalmente frazionato. Ad esempio, le diverse rate di rimborso di un credito all'esportazione vanno considerate come operazioni collegate di uno stesso trasferimento di averi.

Per contro, i pagamenti distinti che sono oggetto di una registrazione cumulativa non sono in linea di principio considerati operazioni collegate. Ad esempio, i singoli salari versati ai dipendenti di un'impresa sono trasferimenti di averi distinti.

9 Autorità competenti e procedura

Il Settore Sanzioni della SECO è competente per ricevere le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 dell'ordinanza e per valutare le domande ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2.

Per le dichiarazioni secondo il capoverso 1 occorre utilizzare il modulo *Dichiarazione articolo 21 capoverso 1 dell'ordinanza sull'Iran*, mentre per le domande secondo il capoverso 2 il modulo *Autorizzazione articolo 21 capoverso 2 dell'ordinanza sull'Iran*. I moduli possono essere scaricati dal sito Internet della SECO.

Inviare i moduli e gli eventuali allegati a sanctions@seco.admin.ch.